

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3250

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARIGU, PIRO, BOTTINI, ANIASI, ARMELLIN, AUGUSTO  
BATTAGLIA, SESTERO GIANOTTI, POLI BORTONE**

Aumento del contributo statale per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti di guida speciali

*Presentata il 13 ottobre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 27, comma 1, della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, prevede la concessione, da parte delle unità sanitarie locali, di un contributo del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato, per la modifica degli strumenti di guida, considerati quale strumento protesico extra-tariffario delle persone handicappate, con incapacità motorie permanenti, titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali.

Per far fronte alla relativa spesa l'articolo 42 della citata legge n. 104 del 1992 prevede, al comma 6, lettera n), uno stanziamento di bilancio di lire 4 miliardi.

A distanza di oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della suddetta legge il contributo del 20 per cento si è rivelato

assai esiguo, tanto che pochi lo chiedono, preferendo rinunciarvi piuttosto che svolgere le lunghe e defatiganti pratiche necessarie per ottenerlo. Conseguentemente, il previsto stanziamento di bilancio è rimasto pressoché inutilizzato.

Per consentire la concessione di un più adeguato beneficio agli handicappati che sono costretti a sostenere spese non indifferenti per la modifica della propria autovettura al fine di adattarla alle menomazioni da cui sono affetti, si propone di elevare dal 20 al 50 per cento la misura del contributo statale. Ciò senza aumentare lo stanziamento globale di bilancio attualmente previsto.

Si ricorda che, essendo l'auto considerata strumento protesico extra-tariffario delle persone handicappate, le spese per l'adattamento dovrebbero essere integral-

mente a carico del bilancio statale, al pari delle altre protesi elencate nel nomenclatore-tariffario.

Per rendere effettivo il beneficio previsto dall'articolo 27 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, si sottopone all'ap-

provazione della Camera la presente proposta di legge, la quale prevede l'indicato aumento del contributo statale.

L'iniziativa non comporta oneri finanziari in quanto lascia invariato lo stanziamento complessivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il contributo a carico del bilancio dello Stato alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, previsto dall'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, è elevato al 50 per cento, fermo restando lo stanziamento di bilancio di cui all'articolo 42, comma 6, lettera n), della citata legge n. 104 del 1992.